**ALCUNE PROPOSTE DI RIFORMA**

*Carissimi colleghi,*

*non vi è dubbio che lo stato complessivo della giustizia e del processo penale siano oggi al collasso e che sia necessaria e non più procrastinabile una* ***riforma complessiva*** *dell’intero sistema penal-processuale.*

*Nell’attesa che intervenga l’epocale riforma, i penalisti italiani, l’U.C.P.I. e le Camere Penali locali non possono restare con le mani in mano.*

*Esistono, invero, tutta una serie di riforme, di modifiche, di correttivi che attengono a snodi fondamentali della giurisdizione che possono essere approvati in tempi brevissimi.*

*L’ottimismo – sia pur cauto - circa la possibilità di porre in essere, in tempi assolutamente brevi o quantomeno ragionevoli, tali modifiche legislative trova il suo fondamento in un dato di fatto tanto semplice quanto incontrovertibile: si tratta di modifiche legislative largamente condivise non solo dalla totalità dei penalisti (che, fino a pochi anni orsono – è bene ribadirlo – si trovavano in una situazione di assoluto isolamento) ma anche da parte degli altri attori del processo, dalla dottrina, dalla giurisprudenza di legittimità, dalla giurisprudenza e dalle Istituzioni Comunitarie e, non ultima in termini di rilevanza, dall’opinione pubblica che dopo anni (decenni?) di “ubriacatura giustizialista” sembra finalmente aver voltato le spalle alle sirene securitarie.*

*È vero che la politica – come purtroppo accade frequentemente – si dimostra ancora timida, in larga parte insipiente ed incapace di intercettare e di dar forma legislativa alle istanze, agli spunti ed ai suggerimenti che provengono dai settori più avanzati della società civile (e, senza falsa modestia, noi penalisti lo siamo).*

*È, tuttavia, altrettanto vero che la politica – impegnata nella ricerca del consenso – non potrà non tenere conto del nuovo clima che sembra respirarsi nel Paese, del nuovo humus culturale che, lentamente ma progressivamente, sta iniziando a germogliare.*

*In un simile contesto – che auspico possa invogliare il potere politico a superare le resistenze che si registrano sia al suo interno che in rilevanti settori della magistratura associata – ritengo sia preciso dovere dell’Avvocatura - in particolare quella penalistica - portare avanti, con forza, intelligenza e rinnovato entusiasmo le istanze riformiste.*

*Per far ciò vi è bisogno di un’Avvocatura coesa ed autorevole. Un’Avvocatura penalistica che –ferme restando la nettezza di pensiero e l’intransigenza sui valori che l’ha sempre contraddistinta – sappia trovare validi interlocutori (in primis, i cittadini) con cui portare avanti le battaglie per una giustizia più giusta, rifuggendo l’autoreferenzialità e l’idea (rectius, la mitologia), consolatoria ma “fallimentare”, degli “incompresi” o dei “predicatori nel deserto”.*

*I segnali che arrivano dalla politica, fanno pensare che una riforma della giustizia penale ci sarà. I modi ed i termini in cui si articolerà la riforma (o le riforme) dipendono anche da noi. Dovremo avere la forza e l’autorevolezza di sedere al tavolo delle riforme con un ruolo da protagonisti. Diversamente, assisteremo ancora una volta ad interventi legislativi calati dall’alto, decisi nelle stanze chiuse del potere politico o, peggio ancora, negli uffici di impropri consiglieri giuridici.*

*La prima domanda che occorre porsi è la seguente: quali sono, in attesa di una riforma complessiva, gli interventi legislativi più urgenti e rispetto ai quali i penalisti possono coagulare maggior consenso?*

*Non vi è dubbio che il vero punctum dolens del sistema accusatorio – o quantomeno dell’applicazione che lo stesso ha avuto sinora – è rappresentato dalla fase delle indagini preliminari.*

*Fase delle indagini che – sia per la sua stessa natura sia, soprattutto, a causa dell’atteggiamento culturale delle Procure italiane che, reiteratamente, hanno dimostrato una vera e propria “gelosia dei saperi”, non tollerando il doveroso intervento della difesa in questa fase resta - ad onta della filosofia di fondo che aveva mosso il Legislatore del 1989 - di fatto inquisitoria, impermeabile al doveroso controllo da parte della difesa ed, in definitiva, ancora fortemente anti-democratica.*

*È per tale ragione che una parte rilevante dei progetti di riforma enucleati – ed alla cui lettura si rimanda - riguarda proprio la fase delle indagini, dal momento che è mia profonda convinzione che una difesa forte ed effettiva deve essere necessariamente tempestiva.*

*A tal fine, a mero titolo esemplificativo, si propone una modifica degli artt. 335 e 407 c.p.p. che ponga fine alla prassi (non di rado un autentico escamotage*)*, invalsa in quasi tutte le Procure Italiane, di ritardare strumentalmente l’iscrizione dell’indagato nell’apposito registro.*

*La modifica proposta è quanto mai semplice e ragionevole: consentire al giudice terzo di verificare, sia pur ex post, la tempestività dell’iscrizione attribuendo al giudice, nel caso in cui la stessa si dimostri tardiva, la possibilità di retrodatarla, con conseguente inutilizzabilità del materiale investigativo acquisito dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari così come ri-determinato.*

 *È doveroso evidenziare come la modifica legislativa testè citata si collegherebbe perfettamente al decisum della SS.UU. della Suprema Corte le quali hanno enucleato il seguente canone ermeneutico: "il compito del p.m. è quello, in teoria neutro, di riscontrare l'esistenza dei presupposti normativi che impongono l'iscrizione:* ***non di effettuare valutazioni realmente discrezionali, che ineluttabilmente finirebbero per coinvolgere l'esercizio di un potere difficilmente compatibile - anche sul versante dei valori costituzionali coinvolti - con la totale assenza di un qualsiasi controllo giurisdizionale"*** *(Cass. SS.UU. 24.09.2009).*

*Ed ancora, sempre nell’ambito della fase investigativa, proponiamo di introdurre l’obbligo,* ***sanzionato a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte****, per gli ufficiali di Polizia Giudiziaria e per i Pubblici Ministeri che procedono, nella fase delle indagini preliminari, ad interrogare i testi ed i collaboratori di giustizia ad attenersi alle regole di cui all’art. 499 cod. proc. pen.*

*Sempre nell’ottica di assicurare a tutti i cittadini una difesa libera, forte ed effettiva si innestano altri due fondamentali progetti di riforma che intendiamo portare avanti.*

*Il primo attiene ad una modifica dell’art. 103 c.p.p.. Proponiamo, invero, una riscrittura di tale fondamentale disposizione codicistica che sancisca con chiarezza – impedendo le interpretazioni fuorvianti che, talvolta, hanno svuotato di ogni significato la norma citata – il divieto assoluto, non aggirabile attraverso interpretazioni capziose, di intercettare i colloqui tra difensore ed assistito.*

*Sul punto, sono stato a lungo convinto – al pari di moltissimi colleghi penalisti – che non vi fosse la necessità di modificare l’art. 103 del codice di rito. Ritenevo, invero, che la norma già sancisse, con adeguata chiarezza, il divieto assoluto non solo di utilizzare ma anche di ascoltare le conversazioni afferenti la funzione difensiva. Le continue e macroscopiche oscillazioni della giurisprudenza sul tema (finanche dopo che la Corte Costituzionale ha definitivamente sancito l’immunità della funzione difensiva) mi hanno convinto della necessità di modificare la norma, introducendo un preciso divieto di ascolto delle conversazioni.*

 *La seconda proposta riguarda invece una radicale riforma dell’istituto del gratuito patrocinio, istituto cui settori della stessa Avvocatura hanno talvolta guardato senza la giusta considerazione, se non addirittura con diffidenza.*

*In particolare intendiamo portare avanti un progetto di riforma del gratuito patrocinio che, in attuazione dell’art. 3 della Costituzione, nel rendere effettivo e celere l’istituto,* ***amplii il novero dei soggetti legittimati innalzando sensibilmente i limiti reddituali per poter accedere al patrocinio a carico dello Stato.***

***In particolare, riteniamo che il limite reddituale attuale per poter accedere al patrocinio a spese dello Stato euro 11.369,24), debba essere innalzato quantomeno della metà e, cioè, ad euro 17.053,86*** *,* ***come accade in altri paesi europei ove si investono molte più risorse che nel nostro paese.***

*Ed invero, è indubbio che i limiti reddituali previsti dalle disposizioni vigenti siano eccessivamente restrittivi e, di conseguenza, comprimano il diritto di difesa di migliaia di cittadini, essendosi dolorosamente allargata la fascia dei più deboli non in grado di affrontare gli elevati costi di un processo penale.*

*L’oggettiva impossibilità di far fronte alle spese per la difesa oggi non riguarda più soltanto le fasce tradizionalmente più bisognose (disoccupati, anziani con pensione minima, operai non specializzati, piccoli o piccolissimi commercianti, quello che, con terminologia novecentesca ma purtroppo ancora attuale, potremmo definire proletariato) ma si è estesa al cd. ceto medio, impiegatizio o meno. Insegnanti, impiegati, operai specializzati, gran parte dei lavoratori autonomi ed anche dei liberi professionisti, sono di fatto – in presenza di una legislazione eccessivamente restrittiva – impossibilitati a sostenere i costi di un qualsiasi processo, penale o civile che sia.*

***Allo stesso modo, riteniamo che vadano abolite ad horas – perché in palese contrasto con i principi costituzionali e con i più elementari principi che informano l’amministrazione della giustizia in un paese che possa dirsi civile – le esclusioni soggettive al patrocinio per i non abbienti. È evidente, invero, che far discendere dalla ipotesi accusatoria di una parte l’impedimento ex lege accedere al beneficio risulta una vera mostruosità giuridica.***

*Tra i progetti indifferibili di riforma, un posto di primo piano spetta indubbiamente al sistema carcerario.*

***In primo luogo, occorrerà battersi perché siano approvati in tempi brevissimi l’amnistia e l’indulto, provvedimenti in assenza dei quali non sarà possibile alleviare le sofferenze di migliaia di detenuti e rispettare la finalità rieducativa della pena prevista dalla Carta Costituzionale.***

*Occorrerà, poi, potenziare massimamente il ricorso alle misure alternative alla detenzione ed avviare il graduale ma necessario superamento di regimi detentivi (uno tra tutti: il famigerato 41 bis) palesemente in contrasto con i principi che informano uno stato democratico.*

***È necessario, infine, dar vita ad una legislazione armonica che consenta di porre fine al micidiale mix mediatico-giudiziario che ha caratterizzato la giurisdizione negli ultimi trenta anni.*** *Sul punto, non posso fare a meno di notare come, rispetto ad un elemento fondamentale del processo della contemporaneità, si sia registrato un grave ritardo nella comprensione dei fenomeni di interazione tra media e processo. Ritardo culturale di cui sono senz’altro responsabili tutti gli operatori del diritto e dell’informazione ma, in modo particolare, l’Accademia che – salvo rarissime eccezioni – ha preferito veleggiare sulla strada sicura già tracciata dai Maestri del passato, senza rendersi conto degli straordinari cambiamenti che si sono verificati nel mondo e, conseguentemente, nelle aule di giustizia. È, pertanto, necessario che anche l’Università torni ad avere uno sguardo critico sul mondo (e, del resto, è proprio questa la funzione ed il compito degli studiosi e degli intellettuali) e partecipi attivamente alla creazione del nuovo processo penale.*

*L’auspicio è che la proposte di riforma - urgenti ed indifferibili ed alle quali è necessario dare immediata attuazione - analiticamente indicate nel corpus del documento possano trovare il più ampio consenso e possano, attraverso gli ulteriori necessari contributi da parte di tutte le Camere Penali del territorio nazionale, diventare il programma, la linea guida, dell’U.C.P.I.*

Avv. Domenico Ciruzzi

Presidente della Camera Penale di Napoli

Con l’adesione e la proficua collaborazione di tutte le Camere Penali della Regione Campania (Napoli, Nola, Torre Annunziata, Santa Maria Capua Vetere, Napoli Nord, Salerno, Benevento, Irpina, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania)

**INDICE**

1. **Premessa**

 **pag. 9**

1. **Sulla tardiva iscrizione degli indagati nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.**

 **pag. 12**

1. **Sull’applicabilità dell’art. 499 c.p.p. anche nella fase pre – dibattimentale. La problematica degli *OMISSIS***

 **pag. 15**

1. **Sul divieto di intercettare le conversazioni tra il difensore e l’assistito. La necessaria riforma dell’art. 103 c.p.p.**

 **pag. 22**

1. **Proposte per il recupero di un diritto ed un processo penale costituzionalmente orientati.**

 **pag. 31**

1. **Prospettive di riforma in tema di udienza preliminare**

 **pag. 35**

1. **Brevi note in tema di giudizio immediato**

 **pag. 40**

1. **La necessaria riforma del carcere**

 **pag. 42**

1. **Riforma dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato**

 **pag. 46**

1. **Il ruolo dell’avvocato penalista nella contemporaneità. Il penalista ed i mezzi di comunicazione di massa**

 **pag. 48**

1. **Ulteriori proposte di riforma**

 **pag. 50**

1. **Premessa**

Come acutamente osservato da un prestigioso decano dei penalisti partenopei, la crisi economica che sta travolgendo l’Occidente, dovuta in larga parte al passaggio dal regime capitalistico “storico” a quello della finanza internazionale, sta coprendo il collasso della giustizia italiana, ingenerando nella pubblica opinione la falsa percezione che la crisi della giustizia sia riconducibile a fattori contingenti e circoscritti all’attuale momento storico – economico e non già ad un disegno complessivo che mira a comprimere gli spazi democratici.

Il sistema finanziario testè citato, non vuole una dittatura reale ma una democrazia apparente che scompare nell’attività pratica.

La politica non sembra essere in grado (ed, in alcuni casi, non sembra neppure volerlo) di porre un argine allo strapotere della finanza internazionale, così come in precedenza non era stata in grado di fronteggiare e fornire risposta ai fenomeni terroristici, mafiosi e corruttivi.

La Magistratura ha così, via via, acquisito – attesa la perdurante insipienza della politica - un ruolo di supplenza nel contrasto a fenomeni che minacciavano la vita pubblica nel nostro paese. Ruolo di supplenza rispetto al quale la Magistratura ha ampiamente dimostrato di non voler abdicare, anche quando le vere o presunte emergenze sono terminate o si sono comunque affievolite.

È sorto così - anche a seguito degli interventi della Magistratura contro il potere politico, rispetto al quale, di contro, per decenni il potere giudiziario aveva avuto un ruolo meramente servente - l’acceso contrasto tra politica e magistratura.

È sorto così il mito della pur doverosa difesa dell’autonomia e dell’indipendenza della Magistratura, la dea Kalì mai sazia di sacrifici: qualsiasi obiezione critica, qualsiasi rilievo, è dipinto come un attacco a quel sacro principio costituzionale.

Tale contrasto tra poteri dello Stato – che in passato ha effettivamente raggiunto livelli da allerta – continua oggi a trascinarsi stancamente, consentendo ad entrambi i contendenti (oggi finti) di coltivare il proprio *particulare.*

Che spazio di intervento hanno - nel contesto descritto, acuito da una crisi economica e culturale che spinge a ritenere la giustizia un mero costo – i penalisti italiani?

Riteniamo che penalisti uniti, culturalmente e tecnicamente attrezzati, coraggiosi e consapevoli di non poter restare rintanati solo nelle aule di giustizia, possano fornire un importante contributo per lo sviluppo della democrazia nel nostro paese.

 Del resto, già oggi, i penalisti sono tra i pochi a porsi come unico argine al pensiero unico dominante. Sono tra i pochissimi che ancora pungolano ed infastidiscono il, sempre più sfuggente, potere costituito. Per tale motivo, è scattata immediatamente la repressione o, più correttamente, l’intimidazione. Mai come negli ultimi anni la funzione dell’avvocato *tout court* e del penalista in particolare e gli avvocati stessi sono stati messi sotto accusa. Avvocati intercettati mentre parlano con i loro clienti, studi professionali perquisiti o, peggio, imbottiti di microspie, avvocati arrestati, “mascariati”, accusati di contiguità o connivenze con il sistema criminale economico, politico ed addirittura mafioso.

È evidente che, al di là di possibili singoli e circoscritti casi di avvocati-delinquenti, l’attacco senza precedenti testè descritto ha altre e ben più inquietanti motivazioni.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

La difesa ha nel processo accusatorio il compito di dare voce e forma **all’altra verità**, quella della parte indagata o imputata, essendo deputata a svolgere un’imprescindibile funzione di controllo, di critica e di contrasto della pretesa accusatoria.

Sul punto, nonostante l’introduzione, nell’anno 2000, del titolo del codice di procedura penale sulle investigazioni difensive, si continua a registrare, sia per carenze normative, che **per ragioni di natura culturale e, talora, persino ambientali**, un ruolo subalterno e, non di rado, meramente formale della difesa.

Il compito di applicare l’articolo 111 della Carta Costituzionale - dando vita ad un processo regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova, affidato alle due parti e destinato ad operare in una condizione di sostanziale parità - rischia sovente di degradare a mera *fictio iuris*, atteso che alla macroscopica sproporzione tra i poteri ed i mezzi dei quali dispone l’accusa e quelli, invero molto modesti, attribuiti alla difesa, si aggiunge il dato rappresentato dalla circostanza che normalmente il contraddittorio si svolge su una **prova già formata**.

La fase delle indagini preliminari, istituzionalmente non deputata, nel sistema delineato dal codice di procedura penale, alla raccolta delle prove, non è stata, invero, compiutamente conformata ai presupposti del rito accusatorio: accade così che nella prassi sia violato, in modo pressoché sistematico, il cosiddetto principio **dell’impermeabilità** della fase dibattimentale agli elementi di prova raccolti nella fase procedimentale.

I magistrati dell’ufficio del Pubblico Ministero, per dettato costituzionale, hanno alle proprie dipendenze e sotto la propria direzione la Polizia Giudiziaria e compiono, liberamente, ogni attività reputino necessaria per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Nel corso delle indagini preliminari finiscono con l’acquisire, in totale autonomia, **essendo le loro attività quasi del tutto sottratte al controllo della difesa e persino di un Giudice terzo**, elementi di prova che saranno poi, inevitabilmente, veicolati nel dibattimento.

E’ auspicabile (*rectius,* doveroso) un intervento del legislatore che introduca strumenti di equilibrio nella fase delle indagini, **apparendo necessario che gli enormi poteri, a buon diritto, attribuiti agli inquirenti (che, non lo si trascuri, svolgono una funzione pubblica nell’interesse della collettività), siano, da un lato, sottratti al suggestivo desiderio di controllo da parte di altre istituzioni e poteri dello Stato e, dall’altro, bilanciati e per così dire “temperati” attraverso il confronto ed il controllo della difesa.**

L’introduzione di norme destinate a favorire, anche nella fase procedimentale, un riequilibrio tra accusa e difesa, consentirebbe, peraltro, di porre un limite alla sovraesposizione cui da decenni sono soggetti i magistrati rappresentanti degli uffici inquirenti.

Si indicano, a mero titolo esemplicativo, taluni possibili interventi legislativi (e non solo) che potrebbero rafforzare il principio della “parità delle parti” anche nella fase investigativa.

1. **Sulla tardiva iscrizione degli indagati nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.**

Come è ormai a tutti evidente, la fase delle indagini ha acquisito nel corso degli anni un peso preponderante all’interno del procedimento penale, in grado sovente di influenzare (sia mediaticamente che sostanzialmente) la ricerca della verità processuale, il cui accertamento era un tempo demandato alla fase del processo *strictu sensu.*

La fase delle indagini rappresenta, come è noto, il momento più delicato per l’indagato atteso che la segretezza che caratterizza il momento investigativo ed il ruolo centrale (*rectius,* esclusivo) recitato in tale fase della Pubblica Accusa impedisce o rende quantomeno particolarmente difficoltoso l’esercizio di un effettivo diritto di difesa, con buona pace del principio della parità delle parti e del contraddittorio, condizioni essenziali per l’esistenza stessa di un regime processuale accusatorio.

La fase investigativa, già per sua natura in grado di influire negativamente sui diritti ineludibili del cittadino indagato, è stata negli ultimi anni caratterizzata da un progressivo ed iniquo restringimento dei diritti difensivi, a causa di prassi devianti, purtroppo sovente avallate da pronunzie della S.C.

Ci si riferisce, in particolare, alla prassi (non di rado un autentico *escamotage*) invalsa in gran parte delle Procure italiane di rimandare (sovente *sine die*) l’iscrizione del soggetto sottoposto ad indagini nell’apposito registro. Tale prassi antidemocratica produce due gravissime conseguenze:

1. da un lato, consente che, in violazione delle norme del codice di rito, uno stesso soggetto possa essere sottoposto ad indagini per anni.
2. dall’altro impedisce, una tempestivo esercizio dell’attività difensiva in una fase quanto mai rilevante come quella delle indagini preliminari.

Sul punto, va evidenziato che un avveduto orientamento giurisprudenziale formatosi a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio aveva previsto la possibilità per il Giudice del Riesame, per il G.I.P/G.U.P. e per il Giudice del dibattimento di rideterminare la data in cui il soggetto doveva essere iscritto nel registro degli indagati con la conseguenza che tutta la attività investigativa compiuta dopo lo spirare dei termini di durata delle indagini preliminari (considerando come momento iniziale delle indagini la nuova data rideterminata dal giudice) doveva essere colpita dalla sanzione di inutilizzabilità.

Sul punto, è tuttavia noto come le SS.UU. della S.C. abbiano superato tale illuminato orientamento affermando l’impossibilità (**perché non prevista espressamente dal codice**) per il giudice di rideterminare la data di iscrizione nel registro degli indagati, consentendo in tal modo, sia pur come effetto collaterale, di portare avanti nei confronti dello stesso soggetto indagini di durata pluriennale.

Si impone, pertanto, anche sul punto una modifica legislativa (in particolare degli artt. 335 e 407 c.p.p.) che ponga fine a prassi devianti e antidemocratiche (oltre che in contrasto con norme specifiche del codice e con l’intera impalcatura del codice di rito) in grado di restringere fortemente il diritto di difesa ed di influenzare negativamente l’accertamento della verità processuale. **Costituisce, invero, preciso diritto/dovere dell’avvocato penalista intervenire sin dalle prime fasi del procedimento in difesa del proprio assistito ed a tutela dei fondamentali diritti e delle garanzie della collettività.**

È doveroso evidenziare come la modifica legislativa testè citata si collegherebbe perfettamente al citato *decisum* della SS.UU. della Suprema Corte le quali, oltre ad aver affermato l’impossibilità di rideterminare la data di iscrizione nel registro degli indagati, hanno enucleato il seguente canone ermeneutico: *"il compito del p.m. è quello, in teoria neutro, di riscontrare l'esistenza dei presupposti normativi che impongono l'iscrizione:* ***non di effettuare valutazioni realmente discrezionali, che ineluttabilmente finirebbero per coinvolgere l'esercizio di un potere difficilmente compatibile - anche sul versante dei valori costituzionali coinvolti - con la totale assenza di un qualsiasi controllo giurisdizionale"*** (Cass. SS.UU. 24.09.2009)

Orbene, la circostanza che l'iscrizione sia **atto obbligatorio** è un dato incontestabile: il pubblico ministero non può scegliere liberamente "se" e "quando" iscrivere (l'iscrizione non è attività facoltativa), né può scegliere se o quando iscrivere valutando gli interessi sottesi all'iscrizione e alla mancata iscrizione (l'iscrizione non è attività discrezionale).

E proprio l'obbligatorietà di tale adempimento potrebbe (*rectius,* dovrebbe) giustificare un controllo: se l'iscrizione fosse facoltativa sarebbe impossibile ipotizzare un sindacato (il giudice non avrebbe parametri normativi di riferimento); se fosse discrezionale un sindacato sarebbe non impossibile ma assai complesso (bisognerebbe per esempio imporre un obbligo di motivazione sull'iscrizione e verificarne la congruità).

Dunque è proprio la vincolatività dell'adempimento che legittima (*rectius,* imporrebbe il controllo).

1. **Sull’applicabilità dell’art. 499 c.p.p. anche nella fase pre – dibattimentale. La problematica degli *OMISSIS***

Tra le modifiche legislative necessarie per assicurare la piena applicazione dei principi che informano il “giusto processo” risulterebbe opportuno introdurre l’obbligo, **sanzionato a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte**, per gli ufficiali di Polizia Giudiziaria e per i Pubblici Ministeri che procedono, nella fase delle indagini preliminari, ad interrogare i testi e i collaboratori di giustizia ad attenersi alle regole di cui all’art. 499 cod. proc. pen.; che sia applicato anche al procedimento incidentale cautelare ed alla fase delle indagini preliminari, il regime delle inutilizzabilità, sia quelle relative, cd. fisiologiche (attualmente rilevabili solo nel dibattimento), che quelle patologiche, rendendo operativi i divieti e le limitazioni concernenti la testimonianza *de auditu*, come previsto dall’art. 195 cod. proc. pen.

Ed invero, il principio della formazione della prova in contraddittorio tra le parti, risulta irrimediabilmente “svuotato” dalla possibilità (divenuta, purtroppo, la regola) per l’inquirente di formulare, nella fase delle indagini e senza la presenza del difensore, domande a dir poco suggestive a testi e collaboratori di giustizia.

Il dibattimento, a seguito ed a causa di interrogatori e di S.I.T. “inquinati” da domande suggestive, generiche e, talvolta, tendenziose, rischia di degradare a mero simulacro.

La disciplina delle contestazioni consente, invero, di “recuperare” quanto dichiarato dal propalante nella fase delle indagini di tal che si assiste frequentemente a sentenze di condanna fondate su dichiarazioni rese nella fase investigativa a seguito di domande poste in violazione delle regole sancite dall’art. 499 c.p.p.; da ciò ne consegue il totale svilimento dei principi che informano il processo di tipo accusatorio.

In ragione di quanto sin qui evidenziato risulta necessario estendere l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 499 c.p.p. anche alla fase investigativa.

Va, altresì, evidenziato come la problematica testè evidenziata, idonea a produrre effetti nefasti i tutti i procedimenti penali, assuma proporzioni macroscopiche nei processi relativi alla criminalità organizzata.

La condivisibile esigenza di tutelare i cittadini onesti ha finito per produrre la preventiva condivisione dello straripamento di una cultura accusatoria intransigente che sembra essere giustificata da una sorta d’inattaccabile, quanto inaccettabile, presunzione di colpevolezza.

Gli avvocati, cui è affidato il compito di pretendere il rispetto delle regole, finiscono per vivere una frustrazione aggiuntiva, essendo, a loro volta, vissuti con disfavore se non, addirittura, con sospetto. In questi processi, la prova è prevalentemente rappresentata dalle dichiarazioni che i propalanti determinatisi alla collaborazione hanno reso, magari nel corso di anni, nel chiuso delle caserme, ad investigatori ed inquirenti.

Si tratta, il più delle volte, di dichiarazioni che il collaboratore di turno avrà, preparandosi -magari per anni- alla deposizione, riorganizzato o preorganizzato, secondo uno schema che tende ad aggiustare l’evento sul quale è chiamato a testimoniare, per adeguarlo alla ricostruzione che ritiene essere più adeguata a conclamare quel giudizio di attendibilità che lo rende meritevole di grandi provvedimenti premiali.

Saranno quelle dichiarazioni che, dopo un lungo e tortuoso lavorio ed in assenza di ogni controllo della difesa, i testimoni ripeteranno nel corso del processo ed i Giudici useranno per emettere le sentenze. Le ritroveremo, poi, inserite nel percorso giustificativo della decisione.

Orbene, è evidente che, mancando in questa fase il rappresentante della difesa degli accusati, ai soggetti interrogati sono poste quasi esclusivamente, come del resto è intuibile, domande finalizzate a dare concretezza alla tesi accusatoria.

Non essendo imposte le regole dettate dal codice per l’esame testimoniale, accade inoltre che, molto spesso, non vertendo le domande su fatti specifici, gli interrogatori contengano involontari, quanto devastanti, suggerimenti, che finiscono col nuocere alla sincerità delle risposte. Il collaboratore, infatti, generalmente, per quanto possa volere onestamente e correttamente ricostruire i fatti e le responsabilità, tende ad ingraziarsi il proprio esaminatore, come, naturalmente, accade per qualsiasi esaminato, magari assecondando opportunisticamente quelle che intuisce, o, magari, solo suppone, possano essere le aspettative del magistrato che sarà successivamente deputato ad esprimere il proprio autorevole consenso alla concessione dei benefici relativi alla sua libertà personale.

Accade regolarmente che i propalanti arrivino a dibattimento dopo che sono stati interrogati decine di volte e abbiano reso le loro dichiarazioni dopo avere ricevuto notizia del contenuto delle dichiarazioni rese da altri collaboratori.

Questi soggetti, quando sono citati dinanzi le Corti, nel pubblico dibattimento, appaiono, ormai, per prassi consolidata, come dei veri e propri professionisti della testimonianza. Hanno generalmente integrato i fatti, dei quali sono chiamati a riferire, in una struttura arricchita da informazioni successive che sono pervenute loro attraverso numerosi percorsi: gli interrogatori cui sono stati sottoposti, la lettura della parte motiva delle ordinanze di custodia cautelare loro notificate (nelle quali, ormai abitualmente, confluiscono stralci delle dichiarazioni di tutti i collaboratori che hanno riferito sulle stesse vicende), i risultati delle indagini, i riscontri individuati dalla polizia giudiziaria, ed, infine, gli articoli dei giornali, le notizie sui fatti riferite dalla radio, dalla televisione ed altri *media*. Hanno, inoltre, svolto un naturale ed imprescindibile lavorio di ruminazione ed elaborazione e, pertanto, appaiono, in ogni caso, testi che arrivano all’atto con un’adeguata preparazione: sanno che devono essere ascoltati e, normalmente, i loro difensori li istruiscono su quali argomenti saranno trattati. Concentrano, perciò la propria attenzione su quanto dichiarato in precedenza, preoccupandosi di apparire costanti, precisi, attendibili.

Il difensore degli accusati, che, finalmente, potrà contro esaminarli, dovrebbe avere doti ipnotiche per riuscire a far loro dire quanto avessero, ipoteticamente, taciuto, e/o per far loro ritrattare eventuali accuse eccessive.

Sovente accade che il collaboratore abbia offerto una ricostruzione delle vicende delle quali parla con i toni e le espressioni di chi fosse presente, o ne abbia ricevuto dettagliatamente notizia, essendosi egli limitato, per contro, a riferire quanto i propri sospetti e la propria esperienza di criminale lo avessero indotto a credere poter essere accaduto. Le domande del difensore, in tali casi, finiscono per indurlo ad una maggiore decisione accusatoria.

La difesa, così, svolge l’esclusiva funzione formale di dare vita ad un inesistente contraddittorio.

Il giusto processo, assicurato dalla norma costituzionale, diventa, così, meno giusto. Le prove vengono solo formalmente acquisite nel contraddittorio ma, in realtà, in larga misura risultano essere state formate nella fase precedente. L’accertamento della verità rischia di incorrere nella tentazione di forzare le regole processuali. L’affermarsi della filosofia del “fine che giustifica i mezzi”, per condannare dei presunti colpevoli, determina il predominio di una cultura fortemente inquisitoria, che, in quanto estranea, per definizione, al vigente codice, apre varchi preoccupanti all’acquisizione di atti “sregolati” che non sembrano essere in sintonia con i criteri di tassatività e legalità del sistema probatorio.

La conseguenza, inevitabile, è che i difensori degli accusati vengano a trovarsi di fronte alla totale soppressione di ogni possibilità di una dignitosa, per quanto disperata, difesa.

 **Sulla problematica degli *OMISSIS***

Nei procedimenti di criminalità comune e, soprattutto, di criminalità organizzata accade sovente che gli inquirenti depositino per la difesa i soli interrogatori che, in assoluta autonomia e discrezionalità - senza che il loro giudizio possa essere sottoposto ad alcun controllo - ritengano di potere far conoscere, peraltro dopo avere oscurato con i cd. “omissis”, i segmenti della narrazione che, sempre a loro insindacabile giudizio, meritino ulteriori indagini e controlli.

I difensori, pertanto, si presentano davanti ai Giudici e partecipano alla fase formalmente deputata all’assunzione delle prove ignorando larga parte delle dichiarazioni rese dai propalanti, probabilmente dissonanti e discrasiche.

Sono a conoscenza delle sole dichiarazioni selezionate dall’accusa.

È evidente che, privi delle adeguate conoscenze (*rectius,* in possesso esclusivamente delle conoscenze che la “parte avversaria” ha messo a disposizione), i difensori non potranno apprestare un’adeguata *cross – examination*, con il totale svilimento, ancora una volta, del principio del contraddittorio.

**Sul punto, ed al di là di esigenze investigative e di segretezza talvolta effettivamente presenti, non pare errato affermare che persista negli inquirenti** **una inconscia volontà di mantenere il controllo dei saperi, del flusso delle conoscenze, in maniera riservata, fino all’estremo termine consentito**. **E’ necessario ribaltare queste concezioni arcaiche ed inquisitorie del segreto di indagine.**

**Occorre impedire che vi sia la detenzione esclusiva da parte del p.m. di un sapere su elementi di accusa a carico dell’indagato/imputato; è necessario riconoscere, all’indagato ed al proprio difensore, il diritto di poter conoscere i medesimi verbali, i medesimi documenti di cui dispone il pubblico ministero e non soltanto segmenti degli stessi estrapolati in senso esclusivamente accusatorio.**

**Anche in questo modo - evitando, cioè, l’impropria ed inconscia “gelosia dei saperi” da cui è affetto il Pubblico Ministero – sarà possibile celebrare un processo realmente “democratico”.**

La problematica degli *“OMISSIS”* testè citata in relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia o da soggetti informati sui fatti, produce i medesimi effetti devastanti in riferimento alle intercettazioni telefoniche e/o ambientali.

Nella prassi giudiziaria della contemporaneità si assiste costantemente ad O.C.C. che riportano stralci di conversazioni telefoniche o ambientali coperte da una miriade di *“OMISSIS”* o di *“Incomprensibile”*.

Orbene, un siffatto *modus procedendi* – anch’esso espressione della “gelosia dei saperi” citata – impedisce sovente all’indagato ed al proprio difensore di fornire una spiegazione o una lettura alternativa a quella dell’accusa della conversazione, atteso che la trascrizione dell’intercettazione, quasi integralmente “omissata”, risulta non di rado incomprensibile per lo stesso soggetto interlocutore (l’indagato).

È, pertanto, **necessario** per svolgere nel migliore dei modi l’attività difensiva poter ottenere la **copia di tutte le intercettazioni telefoniche e/o ambientali effettuate nell’ambito di un dato procedimento** e non soltanto, come di regola avviene, copia delle intercettazioni poste a fondamento della misura cautelare.

Sul punto, non sembrerebbe esservi dubbio che il comma 6 dell’art. 268 c.p.p., nello statuire il diritto ad esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni, sancisca ovviamente anche il diritto ad estrarre copia delle stesse. Sul punto, risulta opportuno evidenziare come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 336/2008, ha sancito **un diritto costituzionalmente garantito alla copia degli atti**.

In caso contrario, qualora cioè l’art. 268 co. 6 non prevedesse, come sostenuto da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto di ottenere copia di tutte le intercettazioni effettuate nell’ambito di un dato procedimento, sarebbe necessario eccepire l’illegittimità costituzionale dell’art. 268 comma 6, per violazione degli art. 24 e 111 della Costituzione e per violazione del principio di ragionevolezza ricavabile dal complesso del codice, nella parte in cui, nello statuire la facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni, non statuisce espressamente la facoltà di estrarre copia delle intercettazioni richieste.

Ed invero, il diritto ad ottenere la copia risulta necessario per esercitare in modo pieno il diritto di difesa (anche eventualmente al fine di nominare consulenti tecnici) e per garantire il principio dell’effettivo contraddittorio e della parità delle parti.

1. **Sul divieto di intercettare le conversazioni tra il difensore e l’assistito. La necessaria riforma dell’art. 103 c.p.p.**

L’art. 103 comma 5 prevede, come è noto, **l’assoluto divieto** di intercettare le conversazioni tra il difensore o consulente tecnico ed il proprio assistito.

Una norma semplice, quasi ovvia, che, tuttavia, racchiude un principio fondamentale non solo di ordine processuale ma, soprattutto, di civiltà giuridica e di libertà per la funzione difensiva.

Ed invero, la *ratio* della disposizione di cui all’art. 103 co. 5 va rinvenuta nel diritto di ogni individuo che risulti indagato o imputato ad avere una difesa forte, libera ed indipendente.

La previsione di cui all’art. 103 è, pertanto, funzionale a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione, attraverso una serie di garanzie afferenti le concrete attività che costituiscono espressione ed attuazione del diritto stesso.

Le garanzie, le prerogative ed i divieti sanciti dalla norma in oggetto sono, in altri termini, strumentali a tutelare l’attività difensiva dalle ingerenze dei poteri investigativi, coercitivi e probatori dell’autorità giudiziaria, che possano ostacolare, snaturare o rendere impossibile l’effettivo esercizio della difesa stessa.

In definitiva, il principio ispiratore della disposizione ex art. 103 va rinvenuto nella tutela del rapporto fiduciario tra il difensore (o consulente tecnico di parte) e l’assistito e, conseguentemente, nel diritto alla riservatezza delle conversazioni che intercorrono tra gli stessi.

 Perché il diritto di difesa sia effettivo è, pertanto, necessario che tra il difensore o il consulente ed il proprio assistito vi sia la massima libertà di espressione, in modo che vi possano essere confronti, che si possano formulare ipotesi, che si possa, in altri termini, portare avanti un’adeguata strategia difensiva senza correre il rischio che tali conversazioni possano essere ascoltate dal potere investigativo.

**In caso contrario, non garantendo cioè la riservatezza e la libertà di espressione, l’attività difensiva risulterà irrimediabilmente svilita (*rectius,* svuotata) degradando a mera “foglia di fico” del potere precostituito (si pensi agli “avvocati di stato” nei regimi autoritari); con la conseguenza che, giorno dopo giorno, lievemente, quasi senza accorgersene, l’ordinamento democratico si trasformerà in un regime illiberale.**

**Per svolgere la propria fondamentale funzione, l’avvocato, ed allo stesso modo il consulente, deve essere libero. Non deve avere neanche il remoto timore che le parole dette al proprio assistito (idee, ipotesi, strategie, paradossi, e, persino, innocenti millanterie autocelebrative dirette a rassicurare l’assistito), possano essere ascoltate dagli organi inquirenti.**

**Il rapporto che si crea tra l’inquisito ed il difensore (o consulente tecnico) è un rapporto particolare, *borderline*. L’estrapolazione, in senso esclusivamente accusatorio, di spezzoni di conversazioni che intercorrono tra i due (specie quando dette conversazioni vengono immediatamente, in tempo reale, propalate sui *media*) può dar vita a tragici equivoci (se non travisamenti dei fatti). Parole dette in un’ottica difensiva (idee, ipotesi) rischiano di essere scambiate per connivenza, complicità. Ciò non è tollerabile. La funzione difensiva non può e non deve essere sottoposta a tali pressioni.**

La inderogabile necessità di considerare sacro ed intoccabile il colloquio tra difensore ed assistito è tutelata dall’art. 24 della Costituzione. In particolare, la inviolabilità è determinata dalla funzione complessa e davvero assai ardua che il difensore deve porre in essere per la corretta esplicazione del mandato ricevuto. Nel rapporto con il suo assistito, l’avvocato deve conciliare l’asettico apporto tecnico afferente la linea difensiva da intraprendere, con la compassione, intesa come compartecipazione umana nei confronti di una persona presunta innocente braccata dall’imponente sistema repressivo dello Stato. Al fine di instaurare un rapporto di natura fiduciaria corretto ed effettivo, il rapporto di interazione tra difensore e difeso deve essere sospeso in un limbo, sottratto ad ogni controllo esterno. Il colloquio instaura una comunicazione non soltanto verbale ma anche mimica, gestuale, in cui anche i silenzi, le pause, i sospiri, gli scatti d’ira, il vittimismo, i paradossi, le reticenze, le provocazioni lessicali sono profondamente significative per la maturazione di un rapporto di conoscenza fiduciaria. Il colloquio tra difensore ed assistito è anche una esplorazione para-terapeutica e psicanalitica tra due soggetti che si scrutano, si fiutano, tentando di superare diffidenze di ruoli, di classe, di posizioni. Nel corso del colloquio possono reciprocamente utilizzarsi, anche inconsciamente, *bias* cognitivi e trappole semantiche non soltanto finalizzate a conoscere la verità del fatto storico contestato, ma soprattutto la qualità e la caratura di profondità del rapporto fiduciario instaurato o da instaurare. È dovere del difensore sia esporre con chiarezza i dati tecnici afferenti la gravità del fatto in contestazione e sia nel contempo offrire un supporto psicologico anche rasserenante sul piano umano, compenetrandosi nel dolore e nello smarrimento dell’assistito e sovente dei suoi familiari. Il difensore, l’*advocatus*, è chiamato anche per svolgere la sua funzione con compassione. E se tutto quanto sopra riferito corrisponde alla verità del diritto vivente, si comprende appieno la tutela di rango di assoluta riservatezza costituzionale prevista nel rapporto tra difensore ed assistito: un rapporto sacro ed inviolabile che, se captato dall’esterno, sarà foriero di inevitabili equivoci e *bias* cognitivi produttivi di effetti di criminalizzazione ingiusti e fuorvianti per la corretta comprensione degli accadimenti e, pertanto, foriera di danni e sviamenti per una indagine efficace nell’esatta individuazione della fattispecie criminosa e, conseguentemente, nella individuazione del colpevole.

 Ciò che sorprende ed allarma è che tale “sacralità” non sia percepita dai P.M. e soprattutto dai giudici che dovrebbero educare al rispetto assoluto delle garanzie di libertà del difensore la stessa P.G. ed i cittadini, che ricevono di contro una miriade di sollecitazioni sulla tutela dell’indipendenza ed autonomia della Magistratura e non sulla tutela delle prerogative dell’avvocatura. Tale colpevole inerzia sorprende ed allarma soprattutto perché dovrebbe essere agevole per la P.G. ed i P.M. comprendere che se si intercettassero i colloqui di tutti i “fermati” nelle caserme e di tutti i collaboratori di giustizia con i P.M. nelle pause caffè delle registrazioni degli interrogatori, molti ufficiali di P.G. e P.M. rischierebbero di finire iscritti nel registro degli indagati. Con una differenza sostanziale, rispetto agli avvocati: diversamente da questi ultimi, i loro eventuali “colloqui impropri” non soltanto non hanno alcuna tutela costituzionale, ma potrebbero violare le norme penali poste a tutela della collettività.

Del resto, è lo stesso Legislatore (e, ancor prima, la Carta Costituzionale), conscio delle sempre possibili derive autoritarie, a sancire ed a garantire l’effettiva indipendenza e libertà del difensore proprio attraverso la previsione dell’art. 103 c.p.p. **Una norma fondamentale dell’ordinamento che non può subire deroghe a causa di pur rilevantissime esigenze/emergenze di politica criminale.**

**L’assoluto ed inderogabile divieto di sottoporre ad intercettazione le conversazioni tra il difensore e l’assistito è stato recentissimamente riconosciuto (*rectius,* ribadito) anche dalla Corte Costituzionale.**

**Ed invero, con la sentenza n. 1/2013 il Giudice delle Leggi ha statuito ancora una volta la inderogabile “immunità della funzione difensiva” nel corso dell’interlocuzione con il proprio assistito, indirettamente sanzionando le omissioni degli organi inquirenti e giurisdizionali che, avvalendosi di interpretazioni fuorvianti della Corte di legittimità, hanno aggirato sovente nel nostro paese la tutela della segretezza dei suddetti colloqui, minando prerogative di rango costituzionale fondamentali per uno stato democratico.**

**Chiarissimi sono sul punto i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sent. N. 1/2013: esiste un vero e proprio divieto di sottoporre ad intercettazioni telefoniche ed ambientali le conversazioni effettuate – ovviamente nell’esercizio delle proprie funzioni – dai difensori e da altri soggetti qualificati (art. 24 della Costituzione, art. 103 co. 5 c.p.p., art. 200 c.p.p., art. 271 c.p.p.) in ragione della fondamentale funzione di rilevanza costituzionale dagli stessi esercitata(*“Ma l’inutilizzabilità può connettersi anche a ragioni di ordine sostanziale, espressive di un’esigenza di tutela “rafforzata” di determinati colloqui in funzione di salvaguardia di valori e di diritti di rilievo costituzionale che si affiancano al generale interesse alla segretezza delle comunicazioni [quali la libertà di religione, il diritto di difesa, la tutela della riservatezza su dati sensibili ed altro] E’ questo il caso, specificamente previsto dal successivo comma 2, delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni dei soggetti indicati dall’art. 200 comma 1 c.p.p. [minsistri di confessioni religiose, avvocati, investigatori privati, medici ed altro] allorchè abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione”)* .**

**Divieto che, secondo l’interpretazione fornita dal Giudice delle Leggi, non riguarda esclusivamente le cd. intercettazioni dirette (ad esempio le microspie posizionate all’interno degli studi professionali), le quali sono ritenute dalla Corte Costituzionale pacificamente vietate, ma addirittura anche le intercettazioni casuali.**

Recentissimamente è intervenuta la sentenza della V sezione della Corte di Cassazione che, sul punto sembrava aver operanto una decisiva scelta di campo da parte del Supremo Collegio (scelta, peraltro, necessitata a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale) statuendo il seguente principio di diritto: ***“Il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, stabilito dall'art. 271, comma 2, c.p.p., è posto, tra gli altri, a tutela dell'avvocato (come degli altri soggetti indicati nell'art. 200, comma 1, c.p.p.) e dell'esercizio della sua funzione, ancorché non formalizzato in un mandato professionale, purché detto esercizio sia causa della conoscenza del fatto, ben potendo un avvocato venire a conoscenza, in ragione della sua professione, di fatti relativi ad un soggetto del quale non sia difensore. Ne consegue che detto divieto sussiste ed è operativo quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate siano pertinenti all'attività professionale svolta dai soggetti indicati nell'art. 200, comma 1, c.p.p. e riguardino, di conseguenza, fatti conosciuti in ragione della professione da questi esercitata, a nulla rilevando il fatto che si tratti di intercettazione indiretta”.* (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito il quale era pervenuto alla conclusione dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni delle conversazioni dell'imputato con un avvocato, distinguendo tra fatti conosciuti da quest'ultimo in quanto difensore in un procedimento civile e fatti di cui avrebbe conosciuto come ‘amico', esulanti dal divieto in questione, non considerando che la ragione della conoscenza di detti fatti era pur sempre data dal rivestire la qualità di avvocato e che proprio in quanto tale egli forniva consigli all'imputato)**[cfr. Cassazione penale, sezione V, 5 marzo 2013 – 19 aprile 2013, n. 17979, in Cassazione penale 2014, 2, 604).

Vale la pena riportare lo stralcio più significativo, ai fini che in tale sede rilevano, della pronunzia citata:

*“Passando all'esame delle censure comuni a più ricorrenti,* ***deve poi affermarsi che, con riferimento alla intercettazione delle conversazioni tra L.B. e l'avv. Ca., la tesi che sostiene la inutilizzabilità di dette conversazioni è certamente fondata.***

***Invero l'***[***art. 271 c.p.p.***](http://www.iusexplorer.it/Dejure/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948142&IdUnitaDoc=20113034&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0) ***prescrive il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni quando le conversazioni "hanno a oggetto fatti conosciuti per ragioni del...ministero, ufficio o professione" dei soggetti indicati all'***[***art. 200 c.p.p., comma 1***](http://www.iusexplorer.it/Dejure/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948142&IdUnitaDoc=20112945&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0)***, vale dire i soggetti nei cui confronti vige la tutela del segreto professionale (e pertanto, ovviamente, tra costoro, gli avvocati). Il riferimento del testo normativo, dunque, è alla causa della conoscenza della notizia oggetto della conversazione, non semplicemente al contenuto della conversazione stessa. Vale a dire, per venire al caso in esame, che, se l'avvocato ha avuto conoscenza del fatto in ragione della sua attività professionale e della sua qualifica, il segreto è vigente e il divieto di utilizzazione della conversazione intercettata è operativo. Tale divieto, a ben vedere, è già posto "più a monte" dall'***[***art. 103 c.p.p.***](http://www.iusexplorer.it/Dejure/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948142&IdUnitaDoc=20112832&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0)***, anche se esso ha una portata più ristretta, atteso che il comma 5 del predetto articolo inibisce la stessa attività di intercettazione a carico del difensore, non, genericamente, dell'avvocato. Le due qualifiche, ovviamente, non sempre coincidono, ben potendo un avvocato essere venuto a conoscenza "per ragione della sua professione" di fatti relativi a un soggetto del quale non sia difensore.***

 ***Non ha dunque molto senso la distinzione tra fatti che il Ca. aveva conosciuto in quanto difensore della L. - in un procedimento civile e fatti di cui era a conoscenza perchè la donna si era con lui confidata in quanto amico. Sta di fatto invero che, nel caso in esame, l'amico era anche avvocato e, in quanto avvocato (o, se si vuole, avvocato e amico), era stato informato dalla imprenditrice delle "vicende" correnti in Melito di Porto Salvo e, proprio in quanto avvocato, egli forniva consigli. Ciò anche a voler prescindere dalla considerazione che, nel caso in scrutinio, poichè le problematiche civilistiche e quelle penalistiche erano talmente "intrecciate", una distinzione di competenze, se pur fosse utile, sarebbe quanto mai problematica; d'altra parte, come è noto, l'abilitazione alla professione forense avviene in utroque e la specializzazione, quando c'è, è un mero dato di fatto.***

 ***Nè i termini della questione cambiano in considerazione del fatto che si è trattato di una intercettazione c.d. indiretta, atteso che intercettata era la L. e non certo il Ca..***

***Il divieto di utilizzazione è posto, in maniera diretta, a tutela del difensore e della sua funzione e, in maniera riflessa, dei suoi clienti (nel senso più nobile della parola), sia che egli ne sia difensore, sia che non lo sia.***

***… Non si tratta ovviamente del privilegio di una categoria (incompatibile con il dettato dell'***[***art. 3 Cost.***](http://www.iusexplorer.it/Dejure/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&IdUnitaDoc=843150&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0)***), ma della tutela di una funzione connessa all'esercizio di una professione, anche se detto esercizio non sia stato formalizzato in un preciso mandato (professionale, appunto), purchè esso (l'esercizio, si vuoi significare) sia stato causa della conoscenza”.***

Sembrava che, finalmente, fosse stato messo un punto fermo alla questione, in linea con la lettera della norma e con l’interpretazione fornita dal Giudice delle Leggi.

Pochissimi giorni fa, in data 18 giugno 2014, è tuttavia intervenuta una nuova pronuncia della S.C. (III sez. penale) che ha operato un nuovo stravolgimento interpretativo, enucleando un principio di diritto assolutamente antitetico rispetto al *dictum* della Corte Costituzionale e delle precedenti pronunzie della S.C.

**In ragione di quanto sin qui evidenziato e considerato che la prassi applicativa – talvolta avallata dalla giurisprudenza di legittimità che, sul punto, si rivela quantomeno oscillante– ha operato un vero e proprio “svuotamento” delle garanzie di libertà del difensore sancite dall’art. 103 c.p.p., si impone - così come sostenuto da tempo dall’U.C.P.I. – una modifica legislativa dell’art. 103 c.p.p. che, in modo chiaro e netto, impedisca ogni sorta di “sconfinamento”.**

**Si indica a titolo esemplificativo la proposta di riforma dell’art. 103 c.p.p. avanzata dall’Unione delle Camere Penali:**

La proposta modificativa interviene innanzitutto sul **comma 5** dell'articolo in questione che nella sua formula vigente così recita:
"5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.", modificandolo in tal senso:

"5. **Non sono consentiti l'intercettazione né l'ascolto e l'acquisizione di dati relativi a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore** ".
Inoltre prevede l'inserimento di altri due commi dopo il quinto, ossia il 5 bis e il 5 ter che così recitano:
"**5 bis. In nessun caso il contenuto della conversazione può essere oggetto di annotazione sui verbali di cui all'art. 268 comma 2, di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale, alla autorità giudiziaria che procede.**
**5ter. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, anche al di fuori delle ipotesi costituenti reato, annota in apposito registro le notizie di violazione dei due commi precedenti e le trasmette alle competenti autorità disciplinari**."

1. **- Proposte per il recupero di un diritto ed un processo penale costituzionalmente orientati.**

È indubbio che si sta sedimentando nel mondo e nei Tribunali del nostro Paese la c.d. cultura del diritto penale del nemico.

Il “diritto penale del nemico” presuppone l’ esistenza di un doppio diritto penale e processuale: uno, codificato per la moltitudine dei cittadini; l’altro, ben più severo, non tipizzato ed elusivo dei principi costituzionali, per chi viene individuato come “ nemico “.

La sedimentazione di una cultura della contrapposizione “amico - nemico”, potrebbe comportare il grave rischio di diversificare il concetto di destinatario della norma penale, i cui diritti inviolabili potrebbero essere sospesi *sine die* allorché ne intervenisse l’individuazione come “nemico”.

Una cultura determinata dalla domanda di sicurezza che è ormai il tema principale di cui si parla e di cui soprattutto la politica sembra occuparsi, in quanto effettivamente dal cittadino proviene questa esigenza di sicurezza. Sul punto occorre, tuttavia, evidenziare che le rapide, ma sempre fuorvianti, scorciatoie dell’ immediato consenso, inducono i soggetti della politica ad avallare la confusione sempre più diffusa nei cittadini tra la legittima esigenza di sicurezza e l’ invocazione di interventi meramente repressivi, corredata dalla richiesta congiunta di depauperare le garanzie dell’ inquisito.

E’ opportuno allora ancora una volta ribadire che il binomio sicurezza- repressione è uno slogan destinato a produrre consensi immediati ma nessun risultato concreto, se non in termini esclusivamente peggiorativi.

La politica, poiché non riesce a dare attuazione alla seconda parte dell’art. 3 della Costituzione – ovverosia non è in grado di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona – **cela** tale gravissimo inadempimento facendo ricorso assolutamente improprio al diritto penale.

In tal modo, placa la legittima esigenza di sicurezza del cittadino promulgando, per ogni evento sociale che la stessa politica non riesce a soddisfare, mistificanti fattispecie penali ed aggravamenti di pena, nonché disposizioni processuali eccezionali (cd. “doppio binario”), eludendo peraltro, in tal modo, la necessità che in uno Stato democratico vi sia un diritto penale minimo ed un unico processo valido per tutti i cittadini

In tema di “doppio binario”, non può non rilevarsi, ad esempio, come il **continuo mutamento** dei collegi giudicanti, nelle more della celebrazione di istruttorie dibattimentali relative a processi complessi e delicati in ragione del numero degli imputati coinvolti, nonché delle imputazioni loro contestate, sia oramai divenuta una **triste prassi quotidiana** che si registra all’interno dei Tribunali italiani. Continuo e, per certi versi, preoccupante è, infatti, il passaggio di magistrati da una sezione ad un'altra.

Al di là della tutela offerta dal Legislatore ai principi di immediatezza ed oralità con la previsione contenuta nell’art. 525 comma 2 c.p.p., il problema si pone in ordine ai processi nell’ambito dei quali oggetto di contestazione sono i reati cui fa riferimento l’art. 190*bis* c.p.p.

Ove ricorrano le condizioni previste da tale norma, infatti, il diritto alla prova riconosciuto alle parti in ragione dell’art. 190 c.p.p., genericamente regolato in virtù di una “presunzione di ammissibilità”, viene derogato, subendo un sensibile affievolimento.

Tale deroga, con tutta evidenza, è destinata ad incidere sulla regola contenuta nel comma 2 dell’art. 525 c.p.p.; di talchè, allorquando si proceda per uno dei reati cui si fa riferimento nell’art. 190*bis* c.p.p., l’eventuale mutamento, in tutto o in parte, del collegio giudicante costituisce una circostanza assolutamente neutra, oltre che irrilevante ai fini della validità della deliberazione, essendo le prove assunte nel corso dell’istruttoria dibattimentale legittimamente utilizzabili.

A ben vedere, l’affievolimento del diritto alla prova riconosciuto alle parti, a norma dell’art. 190*bis* c.p.p., in uno alla sua capacità di influenzare l’applicazione di altre regole, quale quella disciplinata nel comma 2 dell’art. 525 c.p.p., risponde ad una precisa scelta legislativa.

La *ratio* sottesa alla disciplina in parola, infatti, è stata rinvenuta dal Legislatore nell’esigenza di tutelare le persone che si siano già esposte a gravi pericoli personali per aver reso dichiarazioni a carico di imputati considerati estremamente pericolosi. Ciò, già in sede di lavori preparatori all’attuale codice di rito, giustificó l'esigenza di prevedere un totale capovolgimento della presunzione di ammissibilità delle prove richieste dalle parti.

In altri termini, nell’eventualità in cui il processo abbia ad oggetto uno dei reati richiamati dall’art. 51 comma 3*bis* c.p.p. ovvero un delitto di natura sessuale rispetto al quale rivesta la qualità di testimone un soggetto minore degli anni sedici, il legislatore ha ritenuto di privilegiare la tutela delle persone che rappresentano la fonte di prova rispetto al pieno diritto delle parti all’ammissione delle prove, cui viene offerta tutela nella misura in cui sia ritenuta necessaria sulla base di specifiche esigenze. In particolare, l’ammissione della prova dichiarativa richiesta avviene solo se essa riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ma non anche quando verte sugli stessi fatti o circostanze.

Conseguentemente ed a tutela delle medesime esigenze, sebbene in deroga al contenuto del comma 2 dell’art. 525 c.p.p., è possibile che partecipino alla deliberazione della sentenza anche quei giudici che abbiano partecipato al dibattimento solo in parte.

**Né dai lavori preparatori al nuovo codice né dai commenti della dottrina, né tanto meno dai principi giurisprudenziali enucleati dalla Corte di cassazione è desumibile che la disciplina in parola, al pari delle ricadute che essa ha su altri principi processuali, sia stata prevista dal Legislatore al fine di salvaguardare il principio di non dispersione delle prove rispetto all'eventuale mutamento del collegio giudicante.**

**In sintesi, pertanto, la disciplina contenuta nell’art. 190*bis* c.p.p., al pari delle conseguenze ad essa connesse, ha carattere assolutamente eccezionale ed è assolutamente slegata ed estranea alle esigenze di carattere amministrativo e/o organizzativo riguardanti la composizione dei collegi giudicanti.**

**Di talché, la prassi invalsa all’interno di molti tribunali nazionali, in virtù della quale nell’ambito della celebrazione di istruttorie dibattimentali relative a processi aventi ad oggetto reati di criminalità organizzata, si assista ad un continuo mutamento dei membri del collegio giudicante, fino ad arrivare alla conseguenza che nessuno dei giudici che partecipano alla deliberazione della sentenza abbia presenziato alla totalità dell’istruttoria medesima (come di recente segnalato dal Prof. Avv. Gustavo Pansini della Camera Penale di Napoli), appare assolutamente inaccettabile, oltre che volta a snaturare oltre modo ed al di là delle intenzioni del legislatore i principi dell’oralità, dell’immediatezza e del contraddittorio cui i primi due sono funzionali.**

Sebbene consapevoli delle difficoltà quotidianamente incontrate dal Capo dell'Ufficio Giudiziario in argomento nell'organizzazione ed armonizzazione delle sezioni del tribunale e finanche dei collegi afferenti alle singole sezioni, **l’Unione delle Camere Penali stigmatizza tale prassi, sul presupposto che il trasferimento di un magistrato debba essere previsto ed eseguito tutelando i diritti dei cittadini imputati. Ciò attraverso il rispetto delle regole processuali poste a garanzia dell'accertamento affidabile - che è l'obiettivo cui ogni giudice deve tendere la propria attenzione - ed evitando, al tempo stesso, che le medesime regole, quale quella desumibile dal combinato disposto degli art. 190bis e 525 comma 2 C.p.p.(almeno apparentemente ottemperate), si trasformino in un inaccettabile strumento posto ad esclusivo vantaggio e tutela della vita organizzativa degli Uffici Giudiziari.**

In ragione di quanto sin qui evidenziato e stante l’inerzia sul punto della Magistratura, l’Unione delle Camere Penali invita i colleghi a riflettere ed a discutere sull’opportunità di proporre reiteratamente questione di legittimità costituzionale per palese contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell’art. 190 bis c.p.p. nella parte in cui prevede un regime differenziato per taluni delitti indicati nell’art. 51 comma 3 bis rispetto alla regola generale sancita dal combinato disposto di cui agli artt. 511, comma II, 525 e 526 c.p.p.

1. **Prospettive di riforma in tema di udienza preliminare**

L’udienza preliminare costituisce senz’altro, nell’attuale sistema normativo e direi per ragioni anche culturali, uno degli istituti maggiormente controversi, rispetto al quale sono assolutamente necessarie penetranti modifiche.

Ed invero, nonostante le numerose modifiche legislative in tema di udienza preliminare che si sono succedute nel tempo, il ruolo dell’udienza preliminare risulta – nella prassi operativa – ancorata a vecchie concezioni che vedevano l’attività del G.U.P. finalizzata esclusivamente ad evitare dibattimenti **sicuramente** inutili.

Sul punto, può affermarsi senza tema di smentita che il Legislatore è stato insolitamente più coraggioso dei magistrati che hanno utilizzato le “nuove” possibilità offerte dall’art. 425 c.p.p. in modo a dir poco cauto.

Allo stesso modo, rarissimo è il ricorso agli strumenti di cui agli artt. 421 bis e 422.

Sul punto, risultano evidenti le resistenze culturali – avallate, talvolta, da una giurisprudenza di legittimità che, sul tema, si è dimostrata piuttosto “reazionaria” – dei magistrati dell’Ufficio G.I.P. che non hanno saputo - né voluto – cogliere le importanti novità introdotte dalla legislazione e da talune interpretazioni della Corte Costituzionale.

I motivi della “battaglia di retroguardia” portata avanti dai magistrati dell’Ufficio G.I.P. sono molteplici e ben noti a tutti gli operatori di diritto.

Un ruolo di primo piano nella “neutralizzazione” di fatto dell’udienza preliminare va, senz’altro, rinvenuto nella mancanza di obbligo di motivazione del decreto che dispone il giudizio, a fronte di tale obbligo previsto invece per la sentenza di proscioglimento.

Non vi è dubbio, invero, che la mancanza di motivazione per il 429 c.p.p. crei una vistosa asimmetria dei provvedimenti che il G.U.P. ha a disposizione.

Nella mente di ogni G.U.P. è ben chiaro che se intende rinviare a giudizio l’imputato non deve spiegarne le ragioni, mentre se deve proscioglierlo si.

Nel primo caso, in un minuto ha finito il suo compito.

Nel secondo caso deve prendere il fascicolo, portarselo a casa, studiarselo e dare per iscritto una spiegazione convincente, attirandosi, peraltro, le ire del personale di cancelleria che – specie in procedimenti con numerosi imputati e molteplici imputazioni ed in cui occorrerà compiere uno stralcio tra ciò che va a giudizio e ciò che viene definito in udienza preliminare – sarà costretto a passare ore vicino alla fotocopiatrice a causa del “capriccio garantista” del G.U.P.

Ciò non può non fare le differenza in Uffici oberati di lavoro, quali la quasi totalità degli Uffici G.I.P. di tutti i Tribunali italiani.

Né può essere sottaciuto che – come logico corollario di quanto testè evidenziato – il decreto che dispone il giudizio non è impugnabile, mentre la sentenza di proscioglimento è soggetta ad impugnazione.

In ultima analisi, dunque, ogni volta che si ritira in camera di consiglio il G.U.P. ha dinanzi a sé due strade: una “lastricata d’oro”, facile in termini di tempo e di responsabilità (“che se la veda il giudice del dibattimento”) e non sottoposta al giudizio di organi giurisdizionali superiori; l’altra, complicata, sofferta e sempre soggetta a valutazioni e critiche successive.

A fronte di un simile quadro, come sorprendersi che, nella maggioranza dei casi, l’udienza preliminare si riduca ad un mero “passaggio di carte”?

Un ulteriore motivo della sostanziale (in termini statistici) irrilevanza dell’udienza preliminare, va rinvenuto nella figura stessa del G.U.P. (da intendersi, ovviamente, non come singolo magistrato ma come intero ufficio giudicante)

Una figura “ibrida” che, da un lato partecipa attivamente alle indagini (autorizzando perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, redigendo e firmando ordinanze di custodia cautelare …) e, dall’altro, smessi i panni del “Capo Investigatore” (che autorizza ed avalla le richieste dei “detective sul campo”, p.m. e polizia giudiziaria), dovrebbe ieraticamente tornare giudice terzo ed imparziale che, con saggezza e neutralità, decide le sorti (processuali e non solo) di un individuo.

Non vi è chi non veda l’ipocrisia di un sistema così congegnato (non tanto diverso, sul punto, dal tanto vituperato sistema inquisitorio in cui spiccava la figura del giudice istruttore ed ancor di più quella del Pretore, vero mostro a due teste, nello stesso tempo “Carabiniere” e giudice equanime), ove attraverso il cambio di una vocale (U in luogo di I), si pretende che chi (da intendersi, si ribadisce, come ufficio nel suo complesso) sino a quel momento ha attivamente partecipato alle indagini, dimentico di ciò, si metta *d’emblèe* con animo sgombro a valutare “le carte”.

Sin qui le ragioni (*rectius,* talune delle ragioni) che impediscono all’udienza preliminare di sprigionare tutto il suo potenziale, così come sancito dal Legislatore.

Onestà intellettuale impone, tuttavia, di sottolineare come tali situazioni di fatto non siano suscettibili di essere rimosse da correttivi legislativi salvifici, almeno dal punto di vista meramente codicistico.

Ed invero prevedere, a titolo esemplificativo, l’obbligo di motivazione anche per il decreto che dispone il giudizio – proposta pur avanzata da parte della dottrina e, finanche, da alcuni magistrati dell’ufficio G.I.P. – risulta un’operazione impraticabile e, nel migliore dei casi, improduttiva di effetti.

L’obbligo di motivazione, infatti, in tanto ha senso in quanto la suddetta motivazione può essere oggetto di analisi e di valutazione critica da parte di un giudice sovraordinato. Ciò significa, necessariamente, che il decreto che dispone il giudizio dovrebbe essere autonomamente impugnabile o, quantomeno, ricorribile per cassazione. Soluzione impraticabile, si diceva, perché in tal modo si darebbe vita ad un nuovo grado di giudizio (quattro gradi di giudizio non sono previsti in nessun ordinamento giudiziario al mondo) o, peggio ancora, si creerebbe un procedimento incidentale (finalizzato a stabilire la necessità o meno di un processo) che, tuttavia, se correttamente applicato (nel senso che l’eventuale dibattimento non potrebbe cominciare prima della definitiva decisione della Cassazione sul punto), determinerebbe la paralisi totale dell’intero sistema penal-processuale.

In senso opposto, potrebbe eliminarsi l’obbligo di motivazione della sentenza di proscioglimento al fine di restituire simmetria ai provvedimenti a disposizione del G.U.P. E, tuttavia, non vi è chi non veda come tale provocatoria proposta determinerebbe un vero e proprio stravolgimento dello stesso significato della sentenza di proscioglimento e, ancor di più, produrrebbe effetti a catena sull’intero sistema processuale penale. Senza dimenticare che tale provocatoria proposta, difficilmente supererebbe il vaglio della Corte Costituzionale che, sulla falsariga di quanto già statuito in relazione alla legge cd. Pecorella, potrebbe rinvenire la lesione del principio di parità delle parti.

In astratto più praticabile potrebbe essere la proposta di operare una netta distinzione (personale e funzionale) tra ufficio G.I.P. ed ufficio G.U.P., affidando solo a quest’ultimo il compito di stabilire la necessità o meno che l’imputato vada a processo.

Soluzione in astratto praticabile, si diceva, ma che richiederebbe un investimento di risorse quantomai ingente (*rectius,* enorme) che, sia per motivi prettamente economici che per motivi ideologici e culturali (la giustizia è sempre più vista esclusivamente come un mero costo), la politica non sembra in grado e non vuole sostenere.

L’unico reale strumento per restituire significato effettivo all’udienza preliminare è rappresentato da quello che costituisce la battaglia principe dell’U.C.P.I. e dei penalisti in generale: la riforma dell’ordinamento giudiziario e, più, in particolare la netta separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante e dei relativi C.S.M.

Separazione delle carriere che, necessaria e non più differibile *tout court*, acquista ancora maggiore importanza se valutata in riferimento alla figura del G.I.P./G.U.P. che, in quanto espressione di un ufficio di frontiera e di cesura tra la fase investigativa (nei fatti inquisitoria) e la fase giurisdizionale, maggiormente risente dei guasti culturali (oltre che corporativi e correntizi) dell’attuale sistema ordinamentale.

Con la necessaria consapevolezza che, ovviamente, una riforma epocale quale quella dell’ordinamento giudiziario – finalizzata da operare una vera e propria rivoluzione culturale e formativa nell’ambito della magistratura e, perché no, anche dell’avvocatura italiana – non produrrà (se non in parte) i propri effetti immediatamente, ma nell’arco di almeno un decennio.

In attesa di tale epocale riforma, sono senz’altro possibili dei correttivi, quali ad esempio una modifica delle regole di giudizio previste per l’udienza preliminare, recuperando ed ampliando le “aperture” della Corte Costituzionale, che con l’ordinanza n. 224 del 2001, ha riconosciuto il ruolo dell’udienza preliminare quale giudizio di merito: ***“L’alternativa decisoria che si offre al giudice quale epilogo dell’udienza preliminare, riposa, dunque, su una valutazione del merito dell’accusa ormai non più distinguibile – quanto ad intensità e completezza del panorama delibativo – da quella propria di altri momenti processuali”.***

Ovviamente, anche sotto tale aspetto, è decisiva la collaborazione degli operatori (G.U.P.) atteso che l’assenza di obbligo di motivazione impedisce di comprendere il percorso logico – argomentativo seguito dal Giudice per addivenire alla decisione di disporre il rinvio a giudizio dell’imputato.

Ed ancora, tra i possibili correttivi, vi è la possibilità – evidenziata da autorevole dottrina – di ampliare i casi in cui è possibile procedere all’escussione di testi in sede di udienza preliminare, dando vita a quello che è stato definito un mini – dibattimento preliminare.

In ogni caso, è evidente che, in tema di udienza preliminare, è necessario operare un deciso cambio di rotta.

Un’udienza preliminare maggiormente rispettosa dei principi enucleati dal Legislatore avrebbe, invero, non soltanto l’effetto di salvaguardare i diritti e le garanzie dei cittadini imputati, ma contribuirebbe – al di là di qualsivoglia valutazione in tema di obbligatorietà dell’azione penale e senza che si proceda, come pur inaccettabilmente prospettato da alcuni operatori, ad un ampliamento dei casi di inammissibilità degli appelli e dei ricorsi per Cassazione– a diminuire il carico di processi sotto il cui peso la giustizia penale sta implodendo.

1. **Brevi note in tema di giudizio immediato**

È indubbio che il giudizio immediato (nella forma “classica” ed in quella cosiddetta “custodiale”) ponga serie e rilevantissime questioni e si attesti al limite della compatibilità con i principi costituzionali (se non addirittura oltre).

Ed invero, l’immediato è l’unico giudizio speciale che prescinde completamente dalla volontà dell’imputato che, privato della possibilità di difendersi già nel corso dell’udienza preliminare, non riceve come contraltare alcun beneficio in termini di pena.

Questioni ancor più rilevanti si pongono in riferimento all’immediato“custodiale” la cui unica *ratio* ispiratriceva rinvenuta in necessità di tipo emergenziale che - con buona pace di qualsivoglia garantismo giuridico - mirano esclusivamente ad evitare la famigerata “decorrenza termini” la quale – anche a seguito di roboanti quanto superficiali campagne mediatiche – ha perso, agli occhi di buona parte dell’opinione pubblica e della politica sempre pronta ad assecondare gli umori della piazza, il suo carattere garantista e per così dire fisiologico (è, invero, principio minimo di civiltà che un imputato presunto innocente non sia ristretto *in vinculis* per tutta la durata del processo) ed è vista come la prova del fallimento della giustizia.

Tale premessa, lungi dal risultare ultronea o meramente speculativa, è di contro fondamentale per comprendere le linee guida (e, di conseguenza, pretenderne il rispetto) che dovrebbero caratterizzare l’applicazione pratica del giudizio immediato, pur con l’auspicio (utopia?) che tale rito speciale possa essere in futuro definitivamente accantonato.

Orbene, se è indubbio che il rito immediato comprime enormemente le garanzie ed i diritti degli imputati, la logica conseguenza è che lo stesso debba non soltanto essere utilizzato con la massima prudenza (una vera e propria *extrema ratio*) ma anche rispettando al massimo i requisiti previsti dal codice.

È mai possibile che la giurisprudenza di legittimità continui ad avallare prassi distorsive che attribuiscono ai termini previsti dal codice (rispettivamente 90 e 180 giorni) natura meramente ordinatoria? È possibile non rendersi conto dell’assurdo logico – giuridico di consentire la celebrazione di giudizi immediati dopo mesi dalla scadenza dei termini previsti dal codice?

*Sic stanti bus rebus,* è necessario un intervento normativo che, sancendo espressamente la natura perentoria dei termini citati, statuisca l’inammissibilità della richiesta di giudizio immediato avanzata dopo lo spirare dei termini.

Un’ulteriore osservazione critica va fatta, in tema di giudizio immediato “custodiale”, in ordine alla prassi in forza della quale il G.I.P. che è chiamato a decidere sulla richiesta avanzata dal P.M. è sovente il medesimo G.I.P. che ha applicato in precedenza la misura.

Riteniamo che in tal caso il G.I.P. si trovi in un’evidente situazione di incompatibilità e, pertanto, invitiamo tutti i colleghi che dovessero trovarsi in una siffatta situazione a proporre questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 34 comma 2 bis c.p.p. nella parte in cui non prevede che sussista una causa di incompatibilità tra il giudice che svolge la funzione di giudice delle indagini preliminari e il giudice che emetterà, in un momento successivo, il decreto di citazione a giudizio nelle forme del rito immediato.

Ed invero, l’art. 34, comma 2-*bis*, c.p.p. stabilisce, per il giudice che abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, esclusivamente l’incompatibilità alla trattazione dell’udienza preliminare e non anche l’incompatibilità all’emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, **nonostante tale ultima ipotesi sia assimilabile (*rectius,* integralmente sovrapponibile) alla prima.**

Non è revocabile in dubbio che nelle due situazioni testè descritte i motivi d’incompatibilità siano i medesimi, atteso che il giudice per le indagini preliminari che si pronuncia in ordine alla richiesta del rito immediato compie una valutazione analoga (e, presumibilmente, ancor più penetrante dal momento che priva l’imputato di tutti i diritti e le garanzie intimamente connesse alla celebrazione dell’udienza preliminare) a quella spettante al giudice che tiene l’udienza preliminare.

1. **La necessaria riforma del carcere**

È necessaria una riforma complessiva dell’intero sistema carcerario che potenzi ed ampli il ricorso alle misure alternative al carcere che, come ormai ampiamente dimostrato, costituiscono un strumento senz’altro più efficace della detenzione a tutela della collettività. **Nell’immediato - per fornire sollievo alle migliaia di detenuti che versano in condizioni assolutamente disumane – risultano necessari e non più procrastinabili provvedimenti di clemenza quali l’indulto e, soprattutto, l’amnistia.**

In tema di marginalità e devianza, trenta anni fa - sia pure per un periodo temporale limitato ed in discontinuità con il passato - una visione culturale aveva preso il sopravvento: cominciò a prevalere la convinzione che fosse possibile, attraverso una serie di ammortizzatori sociali e di interventi di sostegno, attuare la grande mediazione e cioè procedere alla “inclusione” di coloro i quali erano esclusi dal circuito produttivo. Di contro, a far data dalla fine degli anni ’80, vi è stato un processo di “ricarcerizzazione” corroborato da una diversa “etica” del mondo che prese nuovamente il sopravvento.

Da allora, è in atto non più il tentativo di includere ma si assiste di contro, ad un progressivo processo di esclusione di coloro i quali già risultano fuori da ogni processo educativo e produttivo. Si tratta di un fenomeno che non riguarda soltanto “l’altra parte del mondo”: tale progressivo processo di esclusione si è ormai sedimentato in modo radicale anche nel nostro paese.

Tale processo di **esclusione senza speranza**, è in antitesi con i modelli propri di una società democratica.

Per dirla in sintesi, se trenta anni fa vi era un entusiasmo professionale da parte di tutti gli Operatori, gli Educatori, gli assistenti sociali, all’interno del pianeta carcere, credo che attualmente, per i motivi che ho in sintesi accennato, si stia registrando, e non certo per responsabilità delle figure professionali citate, una sventurata inversione di tendenza.

Il tema della sicurezza, che pure e` sicuramente un’esigenza fortemente avvertita dai cittadini, deve essere affrontato in termini diversi da quelli attuali.

Uno Stato può garantire la sicurezza all'interno del carcere, controllare il detenuto. Nel contempo, è innegabile che i meccanismi repressivi - che sono in contrasto insanabile con lo sviluppo e la rieducazione del detenuto - altro non sono che “vessazioni punitive” che dovrebbero essere abolite.

E’ necessario tentare di costruire un carcere diverso.

Il carcere dovrebbe essere una istituzione sociale, mentre si è di fatto trasformarto soltanto in un’istituzione di Polizia.

Anche all'interno della Magistratura di Sorveglianza si sta sedimentando uno scoramento, sicuramente per la carenza di mezzi, per la scarsità degli investimenti, che necessariamente pure dovranno lievitare ; crediamo, però, che vi sia anche un dato culturale generale che si è insinuato anche all'interno della Magistratura di Sorveglianza. Ed, in particolare, ci riferiamo al fatto che da qualche tempo, all'interno della Magistratura di Sorveglianza, vi è grande attenzione per le vittime del reato piuttosto che per il colpevole che deve essere rieducato.

Sul punto, occorre ricordare al Magistrato di Sorveglianza che la sua funzione non é quella di porre attenzione alle vittime del reato, ma é quella di porre grande attenzione all'effettivo reinserimento sociale del condannato: la funzione del Giudice di Sorveglianza è la verifica del percorso rieducativo del condannato.

Ed ancora, il Magistrato di Sorveglianza sovente non frequenta più le carceri o perlomeno in molti casi vi è una ritrosia ad entrare all'interno delle carceri.

Avremmo voluto questa presenza del Magistrato all'interno delle carceri perché avrebbe potuto fungere da stimolo per i percorsi rieducativi che, a dir poco, languono. Invece, in forza dell’errata convinzione che il Magistrato di Sorveglianza deve mantenere una sua neutralità, si predilige, in molti casi, essere estranei, assenti, dal carcere.

Ed ancora, vi e` un'altra visione culturale che comincia a sedimentare all'interno del Tribunale di Sorveglianza, in tema di misure alternative.

La misura alternativa viene ritenuta spesso dai Magistrati di Sorveglianza una misura che ha effetti poco afflittivi e spesso si privilegia il diniego della concessione di queste misure. In realtà, occorre ricordare, ancora una volta, che gli effetti afflittivi non attengono alla misura alternativa. La misura alternativa ha un fine rieducativo, serve per il completamento del reinserimento del condannato.

Infine, risulta opportuna un’ulteriore riflessione: tutti dobbiamo essere consapevoli **che è in atto un processo di criminalizzazione della povertà**, che ha prodotto il riempimento a dismisura delle carceri dislocate sul territorio nazionale e non solo. E allora è necessario che i responsabili della politica che subiscono le pressioni e le richieste del cittadino in termini di sicurezza, di richieste di Air Bag, affermino con chiarezza e senza ambiguità che il percorso della repressione senza rieducazione, é un percorso che é in antitesi assoluta con la sicurezza, con il concetto di sicurezza. Occorre ricordare che tutto l'indotto intellettuale e professionale afferente il “pianeta carcere”, - Educatori, Psicologi, Assistenti Sociali – deve essere potenziato e “ripensato”.

**Noi dobbiamo privilegiare una visione culturale dell'escluso in termini costruttivi, perché dobbiamo partire dalla convinzione che quasi tutti quelli che sperimentano da reclusi il sistema carcerario partono da posizioni di assoluto svantaggio rispetto a tanti altri cittadini; non vi é dunque una uguaglianza di partenza che potrebbe giustificare l’ esclusivo fine retributivo della pena, a cui molti si ispirano.**

Le pene crudeli non hanno mai evitato che vi sia insicurezza nel cittadino. **Le pene crudeli hanno avuto sempre un effetto esclusivamente criminogeno.**

Ed allora è necessario ed inderogabile far comprendere ai cittadini che non si deve mistificare creando confusione tra ordine pubblico, misure di prevenzione, carcere e fine rieducativo della pena.

E la detenzione carceraria, per poter rappresentare una occasione di reinserimento in attuazione delle previsioni dell’art. 27 Cost., deve essere connotata da condizioni qualitative di vita all’interno del reclusorio foriere e propedeutiche ad un concreto percorso rieducativo e di avviamento al lavoro.

Il carcere, per la nostra Costituzione, deve avere un fine rieducativo.

E` possibile una diversa gestione complessiva del carcere, da quella attuale. E’ mai possibile che l'art. 1 dell'Ordinamento Penitenziario, che assicura innanzitutto il rispetto, la dignità del detenuto, debba essere violato *in primis* dalla mancanza addirittura di un posto letto? E soprattutto, con quale coerenza è mai possibile sostenere che il carcere ha giustificazione soltanto nel fine rieducativo della pena previsto dall'art. 27 e nel contempo tollerare delle sezioni di detenuti differenziati per presunte esigenze di massima sicurezza? Ma occorre andare oltre: perché è necessario ricordare che, oltre i detenuti al 41 – bis, esistono migliaia di detenuti in Italia nelle cosiddette “Sezioni di Alta Sicurezza”, il famigerato 4 bis, per reati ritenuti particolarmente gravi (le estorsioni, la rapina aggravata e quant'altro), ai quali pure è negato il diritto alla rieducazione. Non possono avere la possibilità di iscriversi a centri di scolarizzazione e sono separati dal resto della popolazione carceraria.

Anche per costoro, non c'è possibilità alcuna di risocializzazione.

**Sul punto, riteniamo assolutamente necessaria l’immediata abrogazione dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, in quanto palesemente in contrasto con la Costituzione.**

Riflettiamo insieme rendendoci conto innanzitutto che ciò è assolutamente in contrasto con i principi di rieducazione, il cui unico fine è quello del reinserimento sociale del condannato.

Proviamo assieme a costruire un carcere diverso.

**La sicurezza la si ottiene diminuendo il numero degli esclusi dal circuito produttivo ed educativo. E’ necessario potenziare meccanismi propedeutici alla realizzazione di processi di “inclusione” nel tessuto sociale e non di “esclusione”.**

1. **Riforma dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato**

È circostanza purtroppo nota che il disegno di legge di stabilità 2014 prevede la riduzione di un terzo dei compensi agli avvocati che svolgono incarico con patrocinio a carico dello Stato in materia penale.

Sul punto, non vi è dubbio che siffatto, inopinato intervento legislativo determini un *deficit* di democrazia all’interno del processo, cristallizzando, di fatto, l’esistenza di due diversi processi (e di relativi *standard* qualitativi della difesa): uno, garantito, per i cittadini in grado di sopportare i costi necessari per una forte ed effettiva difesa; l’altro - per i cittadini meno abbienti e più bisognosi - in cui si ritiene giustificata una grave compromissione dei diritti difensivi fondata esclusivamente su ragioni di censo.

Orbene, l’Avvocatura ritiene che una simile macroscopica disparità di trattamento si ponga in insanabile contrasto non soltanto con i precetti costituzionali ma anche con i più basilari principi che informano una qualsiasi civiltà democratica.

Per tale ragione, tutti gli avvocati penalisti si batteranno contro una legge che, *d’emblèe* – in nome di una malinterpretata necessità di compiere drastici tagli alla spesa pubblica – cancella anni di tentativi di progresso sociale.

Allo stesso modo, si invitano tutti gli avvocati che dovessero subire l’ingiustificata decurtazione dei propri onorari a proporre questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge citata per palese violazionedegli art. 2, 3, 24 e 111 della Carta Costituzionale.

Ma non basta.

In aperta controtendenza con il retroterra culturale che ha ispirato leggi liberticide ed antidemocratiche come quella testè evidenziata, gli avvocati penalisti intendono portare avanti, a livello nazionale, un progetto di riforma del gratuito patrocinio che, in attuazione dell’art. 3 della Costituzione, nel rendere effettivo e celere l’istituto, **ampli il novero dei soggetti legittimati innalzando sensibilmente i limiti reddituali per poter accedere al patrocinio a carico dello Stato.**

**In particolare, riteniamo che il limite reddituale attuale per poter accedere al patrocinio a spese dello Stato (euro), (euro 11.369,24), debba essere innalzato quantomeno della metà e, cioè, ad euro 17.053,86.**

Ed invero, è indubbio che i limiti reddituali previsti dalle disposizioni vigenti siano eccessivamente restrittivi e, di conseguenza, comprimano il diritto di difesa di migliaia di cittadini, essendosi dolorosamente allargata la fascia dei più deboli non in grado di affrontare gli elevati costi di un processo penale.

Sul punto, è opportuno ricordare che più della metà degli imputati sono privi del difensore di fiducia. Allo stesso modo, è opportuno sottolineare che nella gran parte degli altri paesi – europei e non – sono previsti stanziamenti ben più consistenti per la difesa dei non abbienti, a fronte peraltro di un numero di processi ben più esiguo.

L’oggettiva impossibilità di far fronte alle spese per la difesa oggi non riguarda più soltanto le fasce tradizionalmente più bisognose (disoccupati, anziani con pensione minima, operai non specializzati, piccoli o piccolissimi commercianti, quello che, con terminologia novecentesca ma purtroppo ancora attuale, potremmo definire proletariato) ma si è estesa al cd. ceto medio, impiegatizio o meno. Insegnanti, impiegati, operai specializzati, gran parte dei lavoratori autonomi ed anche dei liberi professionisti, sono di fatto – in presenza di una legislazione eccessivamente restrittiva – impossibilitati a sostenere i costi di un qualsiasi processo, penale o civile che sia.

Evidente è, pertanto, il *vulnus* di democrazia che si registra in un settore fondamentale della vita umana, qual è quello della giustizia.

**Allo stesso modo, riteniamo che vadano abolite ad horas – perché in palese contrasto con i principi costituzionali e con i più elementari principi che informano l’amministrazione della giustizia in un paese che possa dirsi civile – le esclusioni soggettive al patrocinio per i non abbienti. È evidente, invero, che far discendere dalla ipotesi accusatoria di una parte, per quanto pubblica, la possibilità di potersi difendere meno del cittadino non abbiente, risulta una vera mostruosità giuridica.**

1. **Il ruolo dell’avvocato penalista nella contemporaneità. Il penalista ed i mezzi di comunicazione di massa**

**È necessario**, ancora, che l’Avvocatura - in modo unitario ed al di là di piccoli ed effimeri interessi personali - torni ad essere presente, **con un ruolo da protagonista**, nel dibattito nazionale. Nel mondo contemporaneo, ove si registra sistematicamente la compressione dei diritti e delle libertà individuali, ove cresce progressivamente la sperequazione economica e sociale tra gli “inclusi” e gli emarginati e dove, in sintesi, si assiste a pericolosi ritorni - sia pur in forme diverse che in passato - di politiche di stampo autoritario, vi è un **urgente bisogno** di un’Avvocatura sensibile, forte ed unita che quotidianamente si batta (non solo all’interno delle aule di giustizia) contro ogni forma di ingiustizia e di discriminazione. La difesa – **si ribadisce, non solo all’interno delle aule di giustizia, ma nel dibattito politico e sociale** – anche degli immigrati, dei poveri, degli emarginati, degli “invisibili” costituisce il terreno su cui l’Avvocatura dovrà dimostrare di essere in grado di affrontare (e possibilmente vincere) le sfide della modernità.

**L’autorevolezza e la credibilità nei confronti dell’opinione pubblica la si acquisisce anche portando avanti le battaglie di civiltà testè evidenziate.**

Da ultimo, va evidenziato come nel mondo contemporaneo l’avvocato – ed in particolare il penalista - debba necessariamente essere in grado di comprendere e di decrittare i meccanismi di interazione che intercorrono tra processo e *mass – media* (cfr., sul punto, il saggio *“Il condizionamento dei media nel processo penale”* allegato al presente documento).

Magistrati, avvocati e studiosi del diritto sono concordi nell’affermare che i processi debbano svolgersi nelle sede deputate e non sui *media*.

Tuttavia, nonostante la suddetta affermazione di principio sia condivisa da tutti gli operatori e gli studiosi del diritto, è innegabile che la storia giudiziaria degli ultimi trent’anni testimoni la progressiva ed, allo stato, inarrestabile deriva verso un processo sempre più caratterizzato dalla presenza “totalizzante” dei *mass-media.*

Sul punto, va subito detto che non sarà più possibile alcun ritorno al passato.

*Sic stantibus rebus*, è doveroso rinvenire dei correttivi sostanziali all’attuale meccanismo di interazione tra processo e *media.*

Pare in questa sede opportuno evidenziare, sia pure in sintesi, gli **effetti accusatori devastanti e sovente fuorvianti** che producono le selezioni **a senso unico** di spezzoni di intercettazioni telefoniche propalate sui *media* i quali, a loro volta, compiono un’ulteriore selezione che privilegia i dati sensazionalistici e più “allarmanti”, in ragione della specificità del linguaggio proprio dei *media*.

**Pertanto, tali selezioni di estrapolazioni di conversazioni intercettate, una volta propalate ed ingigantite dai *media,* diventano per l’opinione pubblica e sovente per gli stessi soggetti processuali (testimoni, persone informate sui fatti, giudici del riesame …) improprie e fuorvianti “certezze legali privilegiate”.**

Fin quando non si sarà compresa pienamente l’ontologica differenza tra la **“pubblicità del processo”**, costituzionalmente protetta, ed **il fuorviante principio della cd. “trasparenza”** invocato ed agitato dai *media* (e da chi processualmente i *media* usa), **continueremo ad assistere impotenti a devastanti inquinamenti probatori, indotti dallo stesso circuito mediatico – giudiziario.**

La Pubblicità del processo consiste nel consentire il “controllo” di ogni snodo processuale, rispettando il ruolo e le competenze di ciascuna parte in causa, **avendo fiducia nel meccanismo delle deleghe di specifiche competenze.**

In una moderna democrazia, la pubblicità è assicurata dal cronista giudiziario (e dal cittadino) che “guarda, assiste, controlla ed interpreta” ciò che è posto in essere da chi ha avuto democraticamente la delega dalla collettività per accusare, difendere, giudicare; **ma i “controllori”** **non possono mai, in nome del fuorviante pseudo – principio della trasparenza, sostituirsi a coloro che hanno ricevuto le deleghe, azzerando i residuali principi di riserbo e di segretezza in delicatissime fasi dell’indagine: pena il naufragio e l’inabissamento definitivo della sacralità sociale del processo.**

Nella prassi giudiziaria della contemporaneità, come più volte evidenziato, il perfetto sinallagma P.M.- cronista, può produrre, dunque, anche sorprendenti inversioni di ruoli e funzioni.

Attraverso tali repentine inversioni di ruolo, il cronista, **“utilizzando” i poteri eccezionali del P.M., a quest’ultimo riservati in via esclusiva e al cronista rigorosamente vietati**, riporta sulla stampa fatti anche non penalmente rilevanti attinenti alla sfera privata delle persone, nonostante i molteplici divieti sia generali che specifici.

Tale impropria utilizzazione non soltanto **è vietata dalla legge**  ma è potenzialmente altamente inquinante per i principi essenziali di una moderna democrazia giacchè delle mere ipotesi, captate illegittimamente dal cronista, vengono riportate sulla stampa ed inevitabilmente percepite dal lettore come verità assolute.

In ragione di quanto sin qui evidenziato, affermare ieraticamente che i processi debbano svolgersi esclusivamente nelle sedi deputate (le aule di giustizia) e non sui *media* è, nell’attuale contesto, una mera dichiarazione improduttiva di effetti.

Di fronte allo scempio della dignità e dell’immagine complessiva effettuata dal micidiale ed inarrestabile mix mediatico – giudiziario, è invero un **dovere deontologico** del penalista del terzo millennio pretendere, atteso lo sbilanciamento informativo che il sistema attuale produce, di intervenire tempestivamente sui media quando, **suo malgrado**, una determinata vicenda processuale fuoriesca dalle aule di giustizia.

L’auspicio è che intervenga al più presto una riforma complessiva che attui finalmente un equo bilanciamento informativo nel rispetto del percorso protetto che è il processo penale, senza bavagli e senza sconfinamenti.

In attesa di tali necessarie ed improcrastinabili riforme, l’avvocatura, che pure registra al suo interno su tali temi gravi ritardi percettivi, deve contribuire a sedimentare una nuova cultura che **modifichi anche la strutturata ritrosia del sistema dei media a propalare le legittime ragioni della difesa.**

**Da ultimo, è innegabile che una vera riforma del diritto e del processo penale non possano prescindere dalla necessaria riforma dell’ordinamento giudiziario.**

**Ed invero, qualsiasi intervento riformatore rischia di essere svilito e svuotato in assenza della riforma fondamentale: la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante.**

**Si tratta, come è noto, di un tema particolarmente sentito dagli avvocati penalisti, in generale, e dall’UCPI in particolare.**

**Rispetto a tale tema – una vera e propria “emergenza democratica” – risulta quantomai opportuno, nell’attuale contesto storico-politico in cui finalmente l’argomento sembra poter essere affrontato senza strumentali e mistificanti travisamenti, una brusca accelerata da parte degli avvocati penalisti che consenta l’approvazione di una riforma in grado di rendere compatibile il processo penale con i principi costituzionali del “giusto processo” di cui all’art. 111 della Carta Costituzionale.**

**10 – Ulteriori proposte di riforma**

Da ultimo, seguendo le indicazioni fornite da valorosi ed acuti colleghi del Foro partenopeo, si indicano i seguenti spunti per ulteriori riforme.

Per quanto attiene la fase dibattimentale, occorre evitare che, come pur accade in taluni casi, si faccia confluire nel processo la lista testi del P.M., non ammessa perché tardiva, attraverso un non corretto utilizzo delle facoltà previste dall’art. 507 c.p.p.

In tema di riesame:

* stabilire che nelle udienze camerali ex art 127 c.p.p. e davanti al Tribunale della Libertà il P.M., qualora comparso, debba concludere prima del difensore; in caso di replica del P.M., al difensore deve essere riconosciuto il diritto di un’ulteriore replica;
* stabilire il divieto assoluto di depositare ulteriori atti di cui il P.M. era già in possesso all’atto dell’emissione dell’ordinanza cautelare, innanzi al Riesame, non facenti parte di quelli posti a sostegno dell’ordinanza di custodia cautelare;
* stabilire, per legge, l’obbligo di inviare via fax (o P.E.C.) anche al difensore – così come avviene per la Pubblica Accusa – il dispositivo di ordinanza del Tribunale del Riesame..

Tra i compiti ed i doveri del legale – morali prima ancora che professionali – vi è senz’altro quello di informare i parenti e prossimi congiunti del soggetto sottoposto alla misura cautelare della decisione assunta dal collegio; se non altro al fine di consentire loro di prelevarlo, all’atto dell’eventuale scarcerazione, ove fosse rimasto ristretto in una casa circondariale distante dalla sua dimora abituale.

Avv. Domenico Ciruzzi

Presidente della Camera Penale di Napoli

Si ringraziano, per la fattiva collaborazione e per le numerose proposte avanzate, i colleghi penalisti del Foro di Napoli e di tutti i Fori della Campania.

Camera Penale di Napoli

Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere

Camera Penale di Torre Annunziata

Camera Penale di Salerno

Camera Penale di Benevento

Camera Penale di Nola

Camera Penale di Avellino

Camera Penale di Napoli Nord

Camera Penale Irpina

Camera Penale di Nocera Inferiore

Camera Penale di Vallo della Lucania